SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero: Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo. . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potuto emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette: nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento 1906, e del consolidato 3.50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservarlo il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto - del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	91,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.